

La presente licenza viene firmata, alla presenza del Geom. Giovanni Busetti e del Geom. Claudia Guglielmo, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in presso la sede societaria in Ancona, VIA GIOVANE JANVITELLI 80

..... ANCONA, addi

..... 13/11/2019.....

I testi: Geom. Giovanni Busetti

Geom. Claudia Guglielmo

IL PRESIDENTE  
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE  
Avv. Matteo Faroli



Validità prorogata fino al 17/11/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 28 MAR. 2022

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 27/11/19 al n° 1331 serie 1 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante  
(Avv. Matteo Faroli)

N. 00-33 del registro  
Concessioni - Anno 2019

N. 1531 del repertorio

**AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE**  
del Mare Adriatico Centrale  
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

**LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.**

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Vista la licenza n. 00-1/2019 del 02.01.2019 avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq 13.316,00;  
Vista l'istanza presentata dalla Società Fincantieri S.p.A. Cantiere di Ancona C.F.00397130584 e P.IVA 00629440322, con sede in Trieste (TS), Via Genova, 1, prot. ARR-5740 in data 19.04.2019 e successive integrazioni;  
Vista la nota con cui è stato avviato il procedimento recante n. PAR-3110 del 5.06.2019;  
Vista la nota con cui è stata richiesta la pubblicazione presso l'albo pretorio del Comune di Ancona e della Capitaneria di Porto di Ancona, recante il n. 4492 del 01.08.2019;  
Vista la nota prot. ARR-8323 del 03.09.2019 di attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico;  
Vista la nota prot. ARR-8368 del 05.09.2019 di attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Ancona dell'avviso pubblico;  
Vista l'autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 rilasciata dall'Ufficio delle Dogane di Ancona con nota prot. n. 32750/RU in data 19.09.2019;  
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. n.26223 in data 12.08.2019;  
Visto il parere rilasciato dalla Direzione Tecnica - AdSP del Mare Adriatico Centrale recante il prot. n. PAR-2739 del 22.05.2019;  
Vista la delibera n. 31 del 24.09.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;  
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 364,63, richiesto con atto di accertamento n. 00-251/19 in data 08.10.2019, acquisita al prot.10903 del 07.11.2019;  
Visto l'atto integrativo relativo alla polizza fidejussoria n. 460011685476, rilasciata dalla Società Unicredit S.p.A. in data 07.12.2018 per l'importo del deposito cauzionale pari a € 40.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, acquisito al prot.ARR-10903 del 07.11.2019;  
Vista la polizza assicurativa RCT-RCO n.XIT0007642LI emessa in data 31.10.2019 dalla Società AXA Corporate Solution Assurance per un importo assicurato RCT-RCO di € 1.000.000,00, acquisita al prot.ARR-10903 del 07.11.2019;  
Vista la polizza incendio n. XIT0007645PR emessa in data 31/10/2019, dalla Società AXA Corporate Solution Assurance per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché per un importo assicurato di € 500.000,00 per la partita ricorso terzi per la sezione incendio, fulmine e scoppio, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, acquisita al prot.ARR-10903 del 07.11.2019;  
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 08.10.2019 prot. PR\_TSUTG\_Ingresso\_0046670\_20190917, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 ed art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo;  
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;  
Visti gli atti d'ufficio;

**CONCEDE**  
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

a Fincantieri S.p.A.

codice fiscale 00397130584

P.IVA 00629440322



di realizzare e mantenere un'isola di dimensioni pari a mq. 81,00, per l'alloggiamento di una gru, a servizio della banchina di allestimento provvisoria nello specchio acqueo già assentito con licenza n.00-1/2019, di occupare in ampliamento alla concessione demaniale marittima – licenza n. 00-1/2019 del 2/01/19, situato nel Comune di Ancona e precisamente in ambito portuale, nei pressi dello stabilimento principale, con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione Canone annuo = € 364,63 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2019 = € 364,63

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-1/2019 del 02.01.2019, cui accede, quindi con scadenza il 17/11/2022

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese lo specchio acqueo occupato, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione, previo esperimento delle procedure di pubblicazione;

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo e/o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti e/o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme di cui alla cauzione prestata che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone, alle cose ed in genere alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.  
Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 4) Posto che compete al Concessionario assicurare il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n.81/2008, nonché la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell'ambito della struttura di cui alla presente concessione, a tal proposito lo stesso dovrà produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario nella redazione dei piani di sicurezza relativi all'intervento di realizzazione dell'isola per l'alloggiamento della gru, dovrà procedere, tramite il proprio tecnico di fiducia, alla valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ed alla individuazione ed applicazione di eventuali conseguenti misure di sicurezza;
- 7) Il concessionario prima dell'inizio dei lavori dovrà provvedere al deposito della denuncia dei lavori presso il Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del territorio di Ancona e gestione del Patrimonio (ex Genio Civile) della Regione Marche, ciò ai sensi della L.R. 33/84 ss.mm.ii.;
- 8) Il concessionario dovrà successivamente inviare alla Direzione Tecnica dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, copia in formato digitale dell'attestazione di avvenuto deposito della suddetta denuncia (punto 7), nonché degli elaborati progettuali depositati;
- 9) Il concessionario al termine dei lavori dovrà altresì inviare alla Direzione Tecnica dell'AdSP del Mare Adriatico Centrale, la copia digitale della relazione a strutture ultimate e del collaudo statico depositati presso il suddetto Servizio (punto 7), comprensivi della relativa attestazione di deposito, nonché di eventuali varianti in corso d'opera;
- 10) E' obbligo del concessionario ottenere autorizzazioni e/o pareri di competenza di altre Amministrazioni;
- 11) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 14) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 15) Il canone di concessione è stato calcolato sulla base delle Tabelle Ministeriali, così come aggiornate per l'anno 2019 con circolare n.10 del 19.03.2019;
- 16) Posto che la cauzione è stata prestata con polizza fidejussoria, il concessionario si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione – pena la decadenza della concessione - della cauzione in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- 17) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO  
